

REGOLAMENTO UNIRE SULLE SCOMMESSE IPPICHE

REGOLAMENTO PER LE SCOMMESSE SULLE CORSE DEI CAVALLI

Delibera UNIRE n° 2122 del 15 gennaio 1998

PARTE PRIMA NORME GENERALI

CAPITOLO PRIMO

Norme, disposizioni e definizioni relative alle scommesse in generale.

Art. 1

Ai sensi della legge 24 marzo 1942, n.315, la facoltà di esercitare le scommesse sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservata all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).

Art. 2

Chiunque effettui scommesse sulle corse di cavalli si sottomette volontariamente e incondizionatamente alle norme contenute nel presente regolamento nonché ai verdetti pronunciati dai Giudici e dai Commissari, verdetti in riferimento ai quali i pagamenti ed i rimborsi sono definitivi.

Art. 3

Qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente Regolamento è vietata.

Art. 4

L'esito delle scommesse è determinato esclusivamente dall'ordine di arrivo stabilito e convalidato in conformità al giudizio della Giuria o dei Commissari operanti nell'ippodromo. Dopo la convalida dell'ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della corsa né alcun altro motivo possono mutare l'esito delle scommesse. Qualora la Giuria o i Commissari non convalidassero l'ordine di arrivo, le scommesse seguiranno le norme previste dagli articoli 44 e 112 per le corse soppresse o non convalidate.

Art. 5

I Commissari locali delle corse non hanno autorità "ex officio" per giudicare contestazioni o reclami concernenti le scommesse.

Art. 6

Qualunque controversia, in relazione alle scommesse in materia di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento dovrà essere sottoposta con ricorso da far pervenire all'apposita Commissione Scommesse con sede presso l'UNIRE entro il termine perentorio di otto giorni dall'effettuazione della scommessa.

La commissione Scommesse è composta:

a) dal Direttore Generale dell'Unire o, in caso di sua indisponibilità, da altro membro designato dall'Ente, con funzioni di Presidente;

b) dal Direttore Generale del Jockey Club Italiano o, in caso di sua indisponibilità, da altro membro designato da tale Ente;

c) dal Direttore Generale dell'Ente Nazionale corse al Trotto o, in caso di sua indisponibilità, da altro membro designato da tale Ente.

Nel caso di temporaneo impedimento dei suddetti membri, gli stessi saranno sostituiti da membri supplenti designati, rispettivamente, da ciascuno dei suindicati Enti ed individuati tra i funzionari di ruolo degli stessi.

La Commissione scommesse, sentite le parti che ne abbiano fatto richiesta, decide sulla base del presente Regolamento e le sue decisioni sono definitive e non suscettibili di impugnativa. Le parti rimangono impegnate ad accettare ed eseguire tali decisioni in conformità a quanto stabilito al precedente Art. 2.

Art. 7

Le norme e le modalità che caratterizzano ogni singola corsa, il nome dei cavalli che vi partecipano con la indicazione dei rispettivi pesi, numeri di sella, fantini e numeri di steccato per le corse al galoppo e distanze, guidatori e numeri di partenza per le corse al trotto, gli eventuali rapporti di scuderia e sdoppiamenti in divisioni, vengono resi di pubblica ragione con il programma ufficiale.

Tale programma, redatto e pubblicato dalle Società di corse a seguito della dichiarazione dei partenti, costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in

riferimento al quale le stesse vengono accettate negli ippodromi fuori di essi.

La dichiarazione dei partenti, diffusa dall'UNIRE, può sostituire il programma ufficiale di cui al comma precedente purché corredata di tutte le informazioni prescritte nel primo comma.

Tutta l'attività ippica è regolata sull'orario ufficiale in vigore per legge sul territorio nazionale. (Istituto Galileo Ferraris di Torino)

I sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse o per l'edizione di informazioni alle stesse connesse, devono essere sincronizzati su detto orario.

La data e l'ora di emissione delle ricevute scommesse e dei documenti devono esse stampigliate sugli stessi con riferimento preciso all'orario ufficiale.

Art. 8

Una scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati convalidati della corsa o delle corse cui scommessa stessa si riferisce, salve le eccezioni previste dal presente regolamento.

Art. 9

Salvo il disposto del secondo comma dell'Art. 4 e per gli altri casi espressamente previsti dal presente Regolamento, non è ammesso l'annullamento di una scommessa già effettuata. E' consentito peraltro, per le sole scommesse al totalizzatore, l'annullamento entro due minuti primi dall'orario di emissione della relativa ricevuta.

Art. 10

La sostituzione del fantino o del cavaliere nelle corse al galoppo ovvero del guidatore nelle corse al trotto, autorizzata dai commissari, non costituisce ragione di invalidazione di una scommessa già effettuata. Non costituiscono altresì ragione di invalidazione delle scommesse eventuali variazioni comunque contemplate dai regolamenti dei rispettivi Enti tecnici.

Art. 11

Qualora una corsa si effettui per divisioni, ogni divisione è considerata corsa sè stante.

Art. 12

Agli effetti delle scommesse si considera regolarmente partito il cavallo già dichiarato partente quando:

- nelle corse al galoppo, alla partenza valida, è entrato nella gabbia di partenza, nella partenza con macchina a stalli, ovvero è agli ordini dello starter nelle partenze nastri o con la bandiera;

- nelle corse al trotto con partenza alla pari (partenza con l'autostart), lo starter aziona il lampeggiatore e/o il campanello posti sull'autostart, impartendo l'ordine di avvio della progressione dell'autostart;

- nelle corse al trotto con resa di metri (partenza con i nastri), lo starter, azionando comandi con tempi uniformi sui nastri magnetici o altro sistema predisposto dà il segnale del "pronti".

Art. 13

Vengono considerati in rapporto di scuderia o due o più cavalli appartenenti alla medesima scuderia o dichiarati come tali agli effetti delle scommesse sul programma ufficiale.

Art. 14

Le scommesse possono essere effettuate:

- al totalizzatore;
- a quota fissa;
- multipla, con riferimento alla quota del totalizzatore.

Scommesse al totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratte le aliquote spettanti all'Erario e all'Unire, è ripartito tra gli scommettitori vincenti, secondo le specifiche modalità indicate nella parte seconda del presente Regolamento.

Scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è preventivamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse.

Scommesse multiple con riferimento alla quota del totalizzatore sono quelle che in caso di vincita danno diritto a riscuotere un importo pari alla quota del totalizzatore moltiplicata per il numero di unità di

scommessa, secondo le modalità ed i massimali stabiliti dall'art. 129.

Art. 15

L'accettazione delle scommesse ha luogo:

a) negli ippodromi:

- al Totalizzatore, presso i terminali dei Totalizzatori;
- a quota fissa, presso i picchetti degli allibratori;

- Al Totalizzatore, a quota fissa e multipla con riferimento alla quota del Totalizzatore, soltanto su corse che si svolgono in altri ippodromi, con determinate limitazioni stabilite con disposizioni a parte, presso le Agenzie Ippiche operanti negli ippodromi.

b) fuori dagli ippodromi:

- al Totalizzatore, presso le Agenzie e presso i punti di accettazione autorizzati al riversamento delle scommesse al totalizzatore;

- multipla con riferimento alla quota del Totalizzatore e a quota fissa, presso le Agenzie Ippiche autorizzate.

Presso ogni ippodromo e presso ogni agenzia di accettazione deve essere predisposto un apposito albo nel quale debbono essere affissi tutti i comunicati relativi alle variazioni delle corse e alle disposizioni riguardanti l'accettazione e l'andamento delle scommesse. L'affissione dei comunicati, in detto albo, costituisce adempimento alla pubblicità delle notizie relative alle corse ed alle scommesse.

Art. 15 bis

Tutte le scommesse che non prevedono la totalizzazione nazionale effettuate presso le Agenzie Ippiche devono, e pena di nullità, essere trasmesse telematicamente all'Unire per la registrazione prima della partenza delle corse cui si riferiscono.

Art. 16

Qualora una o più Agenzie Ippiche o punti di accettazione autorizzati non abbiano potuto riversare sul totalizzatore l'elenco delle scommesse relative ad una corsa prima che questa abbia inizio, dette scommesse saranno rimborsate.

Del mancato riversamento sarà data notizia mediante apposito comunicato che dovrà essere esposto al pubblico presso le

Agenzie o punti di accettazione autorizzati immediatamente dopo la ricezione e rimanere esposto per un periodo di otto giorni.

Qualora per motivi di carattere tecnico non sia possibile totalizzare le scommesse accettate fuori dagli ippodromi e riversate sul Totalizzatore Nazionale Unire con le scommesse accettate presso gli ippodromi, previa tempestiva comunicazione da parte del Servizio Scommesse dell'Unire, si procederà, secondo le modalità previste dalla parte seconda del presente Regolamento, al:

a) calcolo delle quote con il volume di scommesse riversato sul Totalizzatore Nazionale Unire, che saranno valide per tutte le scommesse accettate nelle Agenzie o punti di accettazione autorizzati;

b) calcolo delle quote con il volume delle scommesse accettate presso il totalizzatore dell'ippodromo, che saranno valide solo per le scommesse accettate presso l'ippodromo.

Art. 17

L'accettazione delle scommesse e l'eventuale annullamento di cui all'art. 9 ha, in ogni caso, termine:

- nelle corse al galoppo allorquando, per la prima partenza, tutti i cavalli sono entrati nelle gabbie ovvero, nelle partenze con i nastri o con la bandiera, sono agli ordini dello starter;

- nelle corse al trotto in coincidenza con quanto previsto dall'art. 12 in ordine alla definizione di cavallo regolarmente partito.

Art. 18

Le scommesse effettuabili, secondo le modalità e i limiti più dettagliatamente espressi negli articoli successivi, sono:

- singola sul vincente;
- singola sul piazzato;
- singola sul secondo classificato;
- singola sul no-betting;
- singola sul vincente a gruppi;
- accoppiata vincente;
- accoppiata piazzata;
- tris, su corse inserite in uno specifico calendario nazionale e disciplinate dal Regolamento Ufficiale Scommessa Tris;

- Tris (Trio) su corse di ordinaria programmazione, d'ora in poi denominata trio;
- duplice;
- duplice delle accoppiate;
- multipla;
- quarté

Art. 18 bis

Ai fini della determinazione dei numeri dei piazzati della modalità di effettuazione dell'accoppiata vincente (in ordine o senza ordine) dell'accoppiata piazzata, della trio, del quarté per le scommesse al totalizzatore ed a riferimento nonché della duplice delle accoppiate per le scommesse al totalizzatore, si intende come numero dei cavalli dichiarati partenti il numero dei cavalli che la Società di corse dichiara con apposito comunicato ed in riferimento alla dichiarazione dei partenti, non essersi ritirati dalla corsa alle ore nove e trenta del giorno previsto per lo svolgimento della corsa stessa. Nessuna scommessa potrà essere accettata sulle corse della giornata prima della diffusione da parte dell'UNIRE del predetto comunicato.

Art. 19

La scommessa singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa.

Perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiaranti partenti nella corsa siano almeno due e non in rapporto di scuderia.

Art. 19 bis

La scommessa singola sul secondo classificato ha per oggetto il cavallo secondo nell'ordine d'arrivo di una corsa.

Perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno tre e che non esista tra questi alcun rapporto di scuderia.

Art. 19 ter

Le scommesse sul secondo classificato si effettuano esclusivamente sul cavallo singolo, pertanto agli effetti di tali scommesse i rapporti di scuderia tra due o più cavalli partecipanti alla stessa corsa non vengono considerati.

Art. 19 quater

La scommessa singola sul no-betting, a tutti gli effetti scommessa singola sul vincente, ha per oggetto il cavallo meglio classificato nell'ordine di arrivo di una corsa, prescindendo dal piazzamento del cavallo - o dei cavalli se in rapporto di scuderia - indicato come escluso dalle scommesse prima dell'orario di inizio di una giornata di corse. Perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno quattro e non in rapporto di scuderia.

Dovrà essere indicata una quota per ogni cavallo dichiarato partente escluso il cavallo no-betting e gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con esso. Ai fini di tale scommessa il o i cavalli indicati no-betting sono da considerare come non dichiarati partenti.

Art. 19 quinquies

La scommessa singola sul "vincente a gruppi", a tutti gli effetti scommessa singola sul vincente, ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa; perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno dodici.

Agli effetti di questa scommessa si creano dei gruppi fra non più di tre cavalli, da considerare come un unico cavallo. I gruppi sono sempre costituiti nel modo seguente: Gruppo A: cavalli che sono partenti con numeri di partenza 1, 2 e 3; Gruppo B: cavalli che sono partenti con numeri di partenza 4, 5 e 6; Gruppo C: cavalli che sono partenti con numeri di partenza 7, 8 e 9; Gruppo D: cavalli che sono partenti con i numeri di partenza 10, 11 e 12 e così via.

L'ultimo gruppo potrà essere formato anche da uno o due cavalli. La scommessa singola sul vincente a gruppi può essere effettuata a condizione che non vi siano rapporti di scuderia nella corsa.

Art. 20

Se in una corsa un cavallo in rapporto di scuderia si classifica al primo posto, sono considerati vincenti le scommesse sul vincente effettuate sulla scuderia o nominativamente su un cavallo della stessa (Art. 30)

Art. 21

La scommessa singola sul piazzato, qualora effettuata al Totalizzatore, ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine d'arrivo:

- primo o secondo nelle corse in cui siano stati dichiarati partenti non meno di quattro e non più di sette cavalli;

- primo, secondo o terzo nelle corse in cui siano stati dichiarati partenti non meno di otto cavalli.

Qualora venga effettuata a quota fissa, la scommessa singola sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato:

- primo o secondo nelle corse in cui sono da considerare regolarmente partiti (Art. 12) non meno di quattro e non più di sette cavalli;

- primo, secondo o terzo nelle corse in cui sono da considerare regolarmente partiti non meno di otto cavalli.

Art. 22

Le scommesse sul piazzato si effettuano esclusivamente sul cavallo singolo. Pertanto, agli effetti di tali scommesse, i rapporti di scuderia tra due o più cavalli partecipanti alla stessa corsa non vengono considerati.

Art. 23

La scommessa accoppiata vincente ha per oggetto i cavalli classificati ai primi due posti dell'ordine d'arrivo di una corsa. Perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno quattro e non tutti in rapporto di scuderia.

Art. 23 bis

La scommessa accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli che si siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti. Perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti siano almeno nove; per tale scommessa non viene considerato il rapporto di scuderia.

Art. 24

La scommessa Tris ha per oggetto i cavalli classificati ai primi tre posti dell'ordine di arrivo di una corsa prestabilita.

La scommessa Tris su corse inserite in uno specifico calendario nazionale e disciplinata dalle "Norme per lo svolgimento della corsa Tris" è regolamentata dal "Regolamento Ufficiale Scommessa Tris". La scommessa trio è regolamentata nella Parte Seconda - Scommesse al Totalizzatore e perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno cinque.

Art. 25

La scommessa duplice ha per oggetto i cavalli classificati vincenti in due corse immediatamente consecutive della stessa giornata e dello stesso ippodromo.

Art. 26

I rapporti di scuderia per ognuna delle due corse oggetto di scommessa duplice vengono considerati validi in conformità a quanto espresso nel precedente art. 20.

Art. 27

La scommessa duplice delle accoppiate ha per oggetto i cavalli che, in due corse svolte nello stesso convegno e prestabilite nel programma ufficiale, siano classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo di entrambe le corse.

Art. 28

La scommessa multipla al totalizzatore ha per oggetto cavalli classificati vincenti o piazzati o in accoppiata, vincente in ordine o non in ordine o piazzata, in corse diverse dello stesso convegno.

La scommessa multipla effettuata presso le Agenzie Ippiche con riferimento alla quota dei totalizzatore o a quota fissa ha per oggetto cavalli classificati vincenti o piazzati in corse che si svolgono in almeno due ippodromi nella stessa giornata.

Art. 29

Per ogni scommessa al Totalizzatore e nelle Agenzie Ippiche si deve ritirare una prescritta ricevuta ove siano indicate con perforazione o riportati a stampa o trascritti tutti gli estremi della scommessa: data, orario di accettazione, numero progressivo identificativo, numero d'ordine della corsa o delle corse, ippodromo, numero del cavallo o dei cavalli,

tipo e importo della scommessa. L'eventuale indicazione del nome del cavallo è a puro titolo informativo.

Inoltre, per le scommesse a quota fissa accettate presso le Agenzie Ippiche, deve essere indicato anche il numero dei cavalli dichiarati partenti nella corsa al momento dell'accettazione e la somma pattuita come vincita.

Per le scommesse a quota fissa presso gli Allibratori sulla ricevuta devono essere indicati: il tipo di scommessa, specificando "no-betting" per la particolare singola sul vincente, il numero della corsa, il nome del cavallo, il gruppo di appartenenza per la scommessa singola sul vincente a gruppi, l'importo della scommessa e la somma pattuita come vincita.

Art. 30

Nel caso partecipino alla stessa corsa due o più cavalli in rapporto di scuderia le ricevute delle scommesse (al totalizzatore, a riferimento, a quota fissa) sul vincente, duplice, multipla di vincenti, saranno rilasciate con la precisa indicazione del numero o del nome del cavallo della scuderia sul quale lo scommettitore intende effettuare la scommessa.

Art. 31

All'atto del ritiro della ricevuta lo scommettitore è tenuto ad accertare che gli estremi della scommessa siano conformi alla richiesta, non essendo ammesso alcun tipo di reclamo una volta che lo scommettitore si sia allontanato dallo sportello.

Art. 32

Il pagamento delle scommesse vincenti viene effettuato, dopo il segnale di convalida dell'ordine d'arrivo (art. 4), per le scommesse a quota fissa, e dopo la diramazione delle quote, per le scommesse al Totalizzatore o a riferimento, unicamente dietro la presentazione della ricevuta delle stesse.

Pertanto è indispensabile per gli scommettitori conservare la ricevuta fino alla diramazione delle comunicazioni di cui sopra.

In caso di smarrimento o distruzione della ricevuta, si perde il diritto alla riscossione della vincita. Non sono ammesse, al riguardo, giustificazioni e testimonianze.

Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute siano alterate o sulle quali non risultino le indicazioni indispensabili alla identificazione della scommessa effettuata.

Non può altresì procedersi al pagamento delle ricevute di scommesse nelle quali è indicato un orario di emissione posteriore di un minuto primo a quello ufficiale di partenza della corsa certificato dalle comunicazioni UNIRE; in tal caso, le ricevute presentate hanno diritto al solo rimborso dell'importo scommesso.

Art. 33

Quindici minuti dopo la pubblicazione delle quote dell'ultima corsa della giornata avranno termine le operazioni di pagamento delle vincite. Le ricevute non presentate entro detto termine saranno pagabili entro gli otto giorni successivi:

- per le scommesse accettate negli ippodromi, presso gli ippodromi stessi o presso le sedi della Società di corse;
- per le scommesse accettate nelle Agenzie Ippiche o nei punti vendita autorizzati presso gli stessi.

Le ricevute non presentate per la riscossione delle vincite entro il predetto termine di otto giorni si intenderanno prescritte e decadute.

Qualora per ferie o per altri motivi le sedi delle Società di corse, delle Agenzie Ippiche e dei punti vendita autorizzati dovessero rimanere chiuse, al periodo di chiusura corrisponderà una interruzione di uguale durata dei termini della prescrizione.

Le norme di cui sopra sono valide anche per i rimborsi.

Art. 34

In caso di errore constatato prima della partenza della corsa o di variazione delle modalità sostanziali che caratterizzano ogni singola corsa, l'UNIRE può disporre il rimborso delle scommesse coinvolte nell'errore o nelle variazioni delle modalità di effettuazione della corsa. In tal caso, se possibile, potrà essere riaperta l'accettazione delle scommesse dopo la notificazione delle variazioni apportate.

L'UNIRE può altresì disporre il rimborso delle scommesse in caso di avaria ai sistemi informatici che non consentano la totalizzazione o il riscontro delle scommesse.

Qualora l'errore o l'avaria ai sistemi informatici siano relativi ai totalizzatori degli ippodromi, il provvedimento di rimborso può essere disposto dalla Società di Corse.

PARTE SECONDA
SCOMMESSE AL TOTALIZZATORE

CAPITOLO SECONDO
Norme sulle scommesse al totalizzatore in genere

Art. 35

Le scommesse effettuabili, secondo le modalità e i limiti più dettagliatamente espressi negli articoli successivi, sono:

- singola sul vincente;
- singola sul piazzato;
- accoppiata vincente;
- accoppiata piazzata;
- Tris, su corse inserite in uno specifico calendario nazionale e disciplinate dal Regolamento Ufficiale Scommessa Tris;
- trio;
- duplice;
- duplice delle accoppiate;
- multipla;
- quarte'.

In caso di corse con un elevato numero di cavalli dichiarati partenti tale da non consentire l'accettazione delle scommesse con i sistemi automatizzati, è in facoltà dell'UNIRE di disporre la non accettazione di qualsiasi tipo di scommesse a totalizzatore, su uno o più cavalli dichiarati partenti in una corsa. Tale disposizione deve essere resa nota con anticipo rispetto allo svolgimento della corsa cui si riferisce e comunque entro le ore nove e trenta del giorno di effettuazione della corsa stessa.

In tale caso il o i cavalli oggetto della disposizione, ai fini delle scommesse a totalizzatore, sono considerati come

non dichiarati partenti e quindi non partecipanti alla corsa e l'ordine di arrivo in base al quale sono determinate le quote, è costituito da cavalli su cui sono state accettate scommesse nella stessa successione nella quale compaiono nell'ordine di arrivo ufficiale.

Art. 36

L'importo totale delle scommesse al totalizzatore su di un determinato evento al netto delle aliquote spettanti all'Erario e all'UNIRE, costituisce il disponibile per vincite. Il rapporto tra il disponibile per vincite e il numero delle unità di scommessa vincenti determina la quota del totalizzatore.

Art. 37

L'unità di scommessa ai fini della formazione della quota è stabilita in L. 10 per tutti i tipi di scommessa.

Le quote relative alle scommesse singola sul vincente, singola sul piazzato, coppia vincente, accoppiata piazzata e duplice saranno comunicate al pubblico in rapporto all'unità di scommessa (L. 10).

Le quote relative alle rimanenti scommesse saranno invece comunicate al pubblico in rapporto all'importo minimo di scommessa al momento in vigore.

Art. 38

Ogni tipo di scommessa fa quota a sè, tranne la multipla.

Art. 39

Qualora la quota derivante dalla totalizzazione sia inferiore all'unità scommessa, l'importo delle scommesse viene restituito integralmente agli scommettitori.

Art. 40

Le frazioni di quota derivanti dalla totalizzazione inferiore a una lira sono a favore del totalizzatore.

Art. 41

Il totale dei montanti di tutti i tipi di scommessa al totalizzatore accettate su ogni singola corsa risultanti

alla chiusura dell'accettazione delle scommesse e, ove possibile, le unità di scommessa relativo a ciascun cavallo o combinazione e le ultime quote eventuali, devono rimanere esposti sui monitors a disposizione del pubblico sia presso gli ippodromi che presso le agenzie di accettazione fino alla pubblicazione delle quote definitive.

Per ogni singola corsa, subito dopo la chiusura dell'accettazione delle scommesse i dati analitici di ogni tipo di scommessa necessari per il calcolo delle relative quote, vengono memorizzati e conservati presso il Servizio Scommesse dell'Unire, per quelle riversate sul Totalizzatore Nazionale Unire, o presso i locali del totalizzatore degli ippodromi.

Art. 42

Qualora in un determinato evento di scommessa non risulti vincente alcuna unità di scommessa, il disponibile per vincite relativo all'evento stesso è conglobato con il disponibile per vincite dell'ultimo analogo evento del convegno.

Quando ciò non sia possibile, il predetto disponibile per vincite è conglobato con quello del primo analogo evento della giornata di corse immediatamente successiva della riunione.

Qualora, trattandosi dell'ultima giornata di una riunione, non sia possibile tale soluzione, le scommesse sul vincente o sul piazzato o sulle accoppiate sono rimborsate e così pure le scommesse sulla duplice o sulla duplice delle accoppiate qualora non risulti vincente alcuna unità di scommessa nel primo evento, mentre le somme disponibili per vincite, rispettivamente della duplice o della duplice delle accoppiate, sono ripartite tra le unità di scommessa esattamente indicanti il risultato del primo evento, qualora non risulti vincente alcuna unità di scommessa nel secondo evento.

Per la scommessa Tris valgono le norme dello specifico regolamento.

Per la scommessa Trio, si applicano le norme previste dal primo e secondo comma del presente articolo e, nel caso di rinvio della corsa al giorno successivo, le scommesse sono rimborsate.

Si applica quanto prescritto dall'art. 82 solo per l'ultima corsa di una riunione: in questo ultimo caso, qualora non risultassero vincitori, le scommesse sono rimborsate.

Le somme derivanti dai riporti sull'ultimo evento possibile dalla riunione sono versate all'UNIRE qualora le scommesse

raccolte su detto evento, non essendosi avuti vincitori, debbano essere rimborsate.

Art. 43

E' in facoltà della direzione dei totalizzatore di non accettare scommesse da persone che tentino di turbare comunque l'ordine e il funzionamento delle scommesse.

Art. 44

Qualora una corsa venga soppressa o non convalidata, le scommesse per tale corsa sul vincente, sul piazzato, sulle accoppiate, sulla trio e sul quartè sono rimborsate.

Sono ugualmente rimborsate le scommesse sulla duplice e sulla duplice delle accoppiate quando la corsa soppressa o non convalidata sia la prima delle due corse oggetto di tali scommesse. Nel caso che la corsa soppressa o non convalidata invece sia la seconda, il rispettivo disponibile per vincite sarà ripartito tra le unità di scommessa indicanti esattamente l'esito dei primo evento.

Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un cavallo di una corsa soppressa o non convalidata sono ritenute nulle per quanto riguarda quel termine e restano valide per i rimanenti.

Se si tratta di corsa Tris rinviata al giorno successivo, secondo quanto previsto dalle particolari norme per tale tipo di corse, le scommesse tris non sono rimborsate restando valide per tale giorno.

Art. 45

Nelle corse al galoppo, allorché lo starter annulli una partenza e ciò nonostante più della metà dei cavalli partecipanti alla corsa compia l'intero percorso, le scommesse sul vincente, sul piazzato, sulle accoppiate, sulla Trio e sul quarté sono rimborsate.

Sono ugualmente rimborsate le scommesse sulla duplice e sulla duplice delle accoppiate allorquando la corsa in questione sia la prima delle due oggetto di tali scommesse. Nel caso invece che la corsa ne costituisca secondo evento, il rispettivo disponibile per vincite è ripartito tra le unità di scommessa indicanti esattamente l'esito dei primo evento.

Le scommesse multiple sono ritenute nulle limitatamente ai cavalli di detta corsa e restano valide per i rimanenti termini.

Sulle corse rinviate quali ultime della giornata sono riaperte le scommesse limitatamente ai cavalli che si presentino alla ripetizione.

Art. 46

Nel caso in cui una corsa al trotto sia interrotta durante il suo svolgimento per disposizione della Giuria, e quindi immediatamente ripetuta non si procederà alla riapertura delle scommesse e pertanto saranno ritenute valide quelle già accettate senza diritto di rimborso per eventuali cavalli che non si presentino alla ripetizione della corsa.

Se la corsa viene rimandata ad altro giorno o rinviata quale ultima corsa della riunione, le scommesse sul vincente, sul piazzato, sulle accoppiate, sulla Trio e sul quartè sono rimborsate.

Sono ugualmente rimborsate scommesse sulla duplice e sulla duplice delle accoppiate allorquando la corsa in questione sia la prima delle due oggetto di tali scommesse; nel caso che la corsa rimandata o rinviata ne costituisca secondo evento, il rispettivo disponibile per vincite è ripartito tra le unità di scommessa indicanti esattamente l'esito del primo evento.

Sempre che la corsa venga rimandata o rinviata, le scommesse multiple sono ritenute nulle limitatamente ai cavalli di detta corsa e restano valide per i rimanenti termini.

Sulle corse rinviate quali ultime della giornata sono riaperte le scommesse limitatamente ai cavalli che si presentano alla ripetizione.

CAPITOLO TERZO

Scommessa singola sul vincente

Art. 47

La quota del vincente per ogni unità di scommessa è determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il numero di unità di scommessa risultanti sul cavallo classificato al primo posto dell'ordine di arrivo.

Se il cavallo classificato vincente è in rapporto di scuderia con altri cavalli partecipanti alla stessa corsa,

la quota per ogni unità di scommessa è determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il numero delle unità di scommessa risultanti su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.

Art. 48

Nel caso che si verifichi un arrivo in parità per il primo posto di due o più cavalli, questi sono classificati tutti vincenti.

La quota per ogni unità di scommessa relativa a ciascun cavallo classificato vincente è determinata nel modo seguente:

a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;

b) dal disponibile per vincite, così ottenuto, si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati vincenti in parità;

c) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli classificati vincenti in parità e sui quali siano state effettuate scommesse;

d) successivamente si determinano i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla e) precedente lettera c) ed il numero delle unità di scommessa accettate su ciascuno dei predetti cavalli;

e) infine, le quote si ottengono sommando all'unità di scommessa il quoziente relativo a ciascun cavallo vincente.

Qualora l'arrivo in parità si verifichi tra cavalli in rapporto di scuderia, si calcola la normale quota relativa alla scuderia, conformemente a quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 47.

Art. 49

Le scommesse sul vincente effettuate su un cavallo che sia da considerare non regolarmente partito (art. 12) sono rimborsate.

Art. 50

Qualora uno o più cavalli in rapporto di scuderia e dichiarati partenti nella stessa corsa siano da considerare non regolarmente partiti (art. 12), le scommesse sul

vincente effettuate su tutti i cavalli che nella corsa siano legati da rapporto di scuderia daranno diritto al rimborso ovvero, a richiesta dello scommettitore, alla sostituzione della scommessa con altra su diverso cavallo, purché tali diritti siano esercitati prima che abbia termine l'accettazione delle scommesse sulla corsa stessa. Qualora i predetti diritti non vengano esercitati entro tale termine, le scommesse sul cavallo o sui cavalli ritirati saranno rimborsate mentre resteranno valide quelle indicanti il o i cavalli in rapporto di scuderia col ritirato che risultino regolarmente partiti.

CAPITOLO QUARTO **Scommessa singola sul piazzato**

Art. 51

Le quote dei piazzati per ogni unità di scommessa sono determinate nel modo seguente:

- a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
- b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati piazzati;
- c) la differenza ottenuta così si divide:
 - in due parti uguali qualora siano state accettate scommesse per due piazzati;
 - in tre parti uguali qualora siano state accettate scommesse per tre piazzati;
- d) successivamente si calcolano i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lettera c) e il numero delle unità di scommessa accettate su ciascuno dei cavalli piazzati;
- e) infine, le quote si ottengono sommando all'unità di scommessa il quoziente relativo a ciascun cavallo piazzato.

Art. 52

Il numero dei cavalli da considerare piazzati in una corsa, determinato secondo il numero dei cavalli dichiarati partenti (art. 21), non varia se uno o più cavalli siano da considerare non regolarmente partiti (art. 12).

Per il caso che il numero dei cavalli regolarmente partiti si riduca a meno di quattro per le corse con due piazzati o almeno di sei nelle corse con tre piazzati, vedasi l'art. 54.

Art. 53

Le scommesse sul piazzato effettuate su un cavallo che sia da considerare non regolarmente partito (art. 12) sono rimborsate.

Art. 54

Qualora in una corsa siano da considerare regolarmente partiti (art. 12) meno di quattro cavalli per le corse con due piazzati o meno di sei cavalli nelle corse con tre piazzati, tutte le scommesse sul piazzato sono rimborsate.

Art. 55

Qualora su un cavallo classificato piazzato non sia stata effettuata alcuna scommessa, nel calcolo delle quote dei piazzati l'operazione di cui alla lettera c) dell'art. 51 avrà per divisore il numero dei cavalli piazzati su cui siano state effettuate scommesse e solo per i quali, in conseguenza, saranno determinate le quote.

Art. 56

Nel caso in cui nell'ordine di arrivo di una corsa figurino un solo cavallo, il disponibile per vincite delle scommesse sul piazzato di quella corsa verrà interamente ripartito tra le unità di scommessa per il piazzato accettate su tale cavallo.

Art. 57

Qualora in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse figurino soltanto due cavalli nell'ordine di arrivo, il disponibile per vincite delle scommesse sul piazzato di quella corsa viene ripartito tra le unità di scommessa accettate su tali due cavalli, secondo le norme stabilite nell'art. 51 per le corse con due piazzati.

Art. 58

Nel caso che, in una corsa con due piazzati agli effetti delle scommesse, si verifichi un arrivo in parità per il primo posto, ai fini delle scommesse sul piazzato sono considerate vincenti tutte le scommesse effettuate sui cavalli classificati in parità.

Le quote sono determinate secondo le modalità stabilite nell'art. 51, con l'avvertenza che la divisione di cui alla lett. c) avrà per divisore il numero dei cavalli classificati in parità.

Art. 59

Nel caso che, sempre in una corsa con due piazzati agli effetti delle scommesse, si verifichi un arrivo in parità per il secondo posto, ai fini delle scommesse sul piazzato sono considerate vincenti le scommesse effettuate sul cavallo classificato primo e sui cavalli classificati secondi in parità.

In tal caso le quote si determinano nel modo seguente:

a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;

b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutti i cavalli classificati piazzati;

c) la differenza così ottenuta si divide in due parti;

d) di queste due parti, una si divide per il numero delle unità di scommessa per il piazzato risultanti sul cavallo classificato al primo posto, e tale quoziente sommato all'unità di scommessa determina la quota del primo piazzato;

e) l'altra parte si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli classificati in parità al secondo posto. Il quoziente così ottenuto si divide poi per il numero delle unità di scommessa risultanti su ciascuno dei cavalli classificati in parità. Sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si ottengono le quote del piazzato per ognuno dei cavalli classificati in parità.

Art. 60

Nel caso che, in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, si verifichi un arrivo in parità per il primo posto di due cavalli, sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate sui due cavalli in parità e sul cavallo classificato al terzo posto.

Le quote si determinano secondo le modalità stabilite dall'art. 51 per le corse con tre piazzati.

Art. 61

Nel caso che, sempre in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, si verifichi un arrivo in parità di tre o più cavalli per il primo posto, sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate su tutti i cavalli classificati in parità.

Le quote sono determinate secondo le modalità stabilite nell'art. 51, con l'avvertenza che la divisione di cui alla lettera c) avrà per divisore il numero dei cavalli classificati in parità.

Art. 62

Nel caso che, in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, si verifichi un arrivo in parità per il secondo posto, sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate sul cavallo classificato al primo posto e su tutti i cavalli classificati in parità al secondo posto.

Se i cavalli in parità sono più di due le quote si determinano nel modo seguente:

a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;

b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutti i cavalli classificati piazzati;

c) la differenza così ottenuta si divide in tre parti uguali;

d) di queste tre parti, una si divide per il numero delle unità di scommessa per il piazzato risultanti sul cavallo classificato al primo posto, e tale quoziente sommato alla unità di scommessa determina la quota del primo piazzato;

e) l'importo delle rimanenti due parti si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli classificati in parità al secondo posto. Il quoziente così ottenuto si divide per il numero delle unità di scommessa risultanti su ciascuno dei cavalli classificati in parità. Sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si ottengono le quote per ognuno dei cavalli classificati in parità.

Art. 63

Nel caso che, sempre in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, si verifichi un arrivo in parità per

il terzo posto, sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate sui cavalli classificati al primo e al secondo posto e su tutti i cavalli classificati in parità al terzo posto. Le quote si determinano nel modo seguente:

a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;

b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutti i cavalli classificati piazzati;

c) la differenza così ottenuta si divide in tre parti uguali;

d) di queste tre parti, una si divide per il numero delle unità di scommessa effettuate sul cavallo classificato al primo posto, un'altra si divide per il numero delle unità di scommessa effettuate sul cavallo classificato al secondo posto. I quozienti sommati all'unità di scommessa determinano le quote dei primo e del secondo piazzato;

e) la rimanente parte si divide per il numero dei cavalli classificati in parità al terzo posto. Il quoziente così ottenuto si divide per il numero delle unità di scommessa risultanti su ciascuno dei cavalli classificati in parità. Sommando i risultati di tali ultime suddivisioni alla unità di scommessa si ottengono le quote del piazzato per ognuno dei cavalli classificati in parità.

Art. 64 - Nel caso che, sempre in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, si verifichi l'arrivo in parità di due cavalli al primo posto e di due o più cavalli al posto successivo, si considerano vincenti le scommesse sul piazzato effettuate su tali cavalli.

Le quote si determinano secondo le modalità stabilite nell'art. 63 considerando come piazzati al primo e al secondo posto i due cavalli classificati primi in parità e come piazzati al terzo posto in parità gli altri due cavalli classificati in parità.

CAPITOLO QUINTO

Scommessa accoppiata

Art. 65

La quota dell'accoppiata, per ogni unità di scommessa, è determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il numero di unità di scommessa risultanti sulla combinazione dei cavalli classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo.

Art. 66

Qualora in una corsa siano stati dichiarati partenti da quattro a cinque cavalli occorre designare nell'esatto ordine di arrivo i due cavalli oggetto di scommessa.

In tal caso, la scommessa è detta "in ordine" e sono considerate vincenti le scommesse che indicano nell'esatto ordine il cavallo classificato al primo posto e il cavallo classificato al secondo posto.

Art. 67

Qualora in una corsa siano stati dichiarati partenti non meno di sei cavalli, è sufficiente indicare i due cavalli oggetto di scommessa senza necessariamente precisarne l'esatto ordine.

In tal caso, la scommessa è detta "non in ordine" e sono considerate vincenti le scommesse che indicano comunque i cavalli classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo.

Art. 68 - (depennato)

Art. 69

Qualora in relazione al numero dei cavalli dichiarati partenti la scommessa accoppiata vincente sia "non in ordine", la scommessa permane tale anche se soltanto quattro o cinque cavalli siano da considerare regolarmente partiti (art. 12).

Art. 70 - (depennato)

Art. 71

Le scommesse sull'accoppiata vincente si effettuano indicando due cavalli singoli e pertanto, agli effetti di tali scommesse, i rapporti di scuderia esistenti tra due o più cavalli partecipanti alla stessa corsa non vengono considerati.

Tuttavia, nel caso in cui i cavalli classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo siano in rapporto di scuderia nell'accoppiata in ordine sono considerate vincenti tutte le scommesse indicanti i suddetti due cavalli.

In tal caso la quota, per entrambe le combinazioni, è determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e la somma delle unità di scommessa risultanti sulle due combinazioni vincenti.

Art. 72

Nel caso che in una corsa si verifichi un arrivo in parità per il primo posto di due cavalli, ai fini delle scommesse sull'accoppiata, sono considerate vincenti le scommesse che comunque indicano tali due cavalli.

In caso di scommessa accoppiata "in ordine" si determinerà una quota per ognuna delle due combinazioni che indicano rispettivamente al primo e al secondo posto i due cavalli in parità, purchè non in rapporto di scuderia.

Analogamente si procederà qualora i cavalli in parità al primo posto siano tre o più, determinando quote diverse anche per il caso di scommessa accoppiata "non in ordine" per ognuna delle combinazioni risultanti dall'abbinamento dei cavalli classificati in parità.

Art. 73

Nel caso che in una corsa si verifichi un arrivo in parità per il secondo posto di due o più cavalli, agli effetti delle scommesse sull'accoppiata, sono considerate vincenti tutte le scommesse indicanti il cavallo classificato al primo posto e uno qualunque dei cavalli classificati in parità al secondo. Se la scommessa accoppiata è "in ordine" la quota è determinata nel modo seguente:

- a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
- b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutte le combinazioni vincenti, vale a dire sulle combinazioni indicanti nell'ordine il cavallo classificato al primo posto e uno qualunque dei cavalli classificati in parità al secondo posto;
- c) la differenza così ottenuta si divide per il numero delle combinazioni vincenti sulle quali siano state effettuate scommesse;
- d) successivamente, per ognuna di tali combinazioni, si determina il quoziente tra il risultato dell'operazione di cui

alla precedente lett. c) ed il numero delle unità di scommessa effettuate su ciascuna delle combinazioni stesse;

e) sommando i risultati di tali ultime suddivisioni alla unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle combinazioni vincenti.

Sela scommessa è "non in ordine" la quota si determina secondo le medesime modalità su esposte, con l'avvertenza che sono considerate vincenti tutte le combinazioni nelle quali figurino comunque il cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in parità al secondo.

Art. 74 - Se in una corsa sono da considerare regolarmente partiti (art. 12) meno di quattro cavalli, tutte le scommesse sull'accoppiata sono rimborsate.

Art. 75 - Se in una corsa un cavallo è da considerare non regolarmente partito (art. 12) tutte le scommesse sull'accoppiata nelle quali figurino tale cavallo sono rimborsate.

Art. 76 - Qualora nell'ordine di arrivo di una corsa figurino un solo cavallo, tutte le scommesse sull'accoppiata sono rimborsate.

Scommessa accoppiata piazzata

Art. 76 bis - La scommessa accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli classificati, anche non nell'esatto ordine, in due dei primi tre posti.

La scommessa accoppiata piazzata si effettua sui singoli cavalli e pertanto sono ininfluenti eventuali rapporti di scuderia.

La scommessa accoppiata piazzata si può effettuare unicamente sulle corse nelle quali siano dichiarati partenti 9 o più cavalli.

La scommessa accoppiata piazzata fa quota a se.

Se in una corsa un cavallo è da considerarsi non regolarmente partito tutte le scommesse sull'accoppiata piazzata nelle quali figurino tale cavallo sono rimborsate.

Qualora i cavalli da considerare regolarmente partiti (art. 12) siano inferiori a cinque, tutte le scommesse sull'accoppiata piazzata sono rimborsate.

Le scommesse sono ugualmente rimborsate qualora nell'arrivo figurino un solo cavallo.

Nel caso di arrivo in parità di più di 3 cavalli al primo posto, di 2 o più cavalli al secondo posto o di 2 o più cavalli al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indichino due dei cavalli classificati in due dei primi tre posti.

Nel caso di arrivo in parità al terzo posto le accoppiate originate dai soli cavalli classificati in parità al terzo posto non sono considerate vincenti.

La quota della scommessa accoppiata piazzata si calcola come segue:

a) per "accoppiata pagabile" si intende una accoppiata risultante vincente sulla quale si siano registrate scommesse;

b) dal totale delle scommesse si detrae la percentuale di prelievo ottenendo il disponibile a vincite;

c) dal disponibile a vincite si detrae l'importo registrato su tutte le accoppiate pagabili ottenendo la "somma da ripartire";

d) nel caso di arrivo normale la "somma da ripartire" si divide per il numero delle accoppiate pagabili; ciascuna di queste parti è divisa per il numero delle puntate di ciascuna delle accoppiate pagabili. Il quoziente così ottenuto, sommato alla unità di scommessa, costituisce la quota per ciascuna delle accoppiate pagabili;

e) nel caso di più di tre cavalli classificati in parità al 1° posto la "somma da ripartire" è divisa in altrettante parti uguali quante sono le accoppiate pagabili.

Ciascuna delle parti della "somma da ripartire" così ottenute sarà poi divisa per il numero delle puntate della corrispondente accoppiata pagabile; i quozienti così ottenuti, sommati all'unità di scommessa, costituiscono le quote per ciascuna delle accoppiate pagabili;

f) nel caso di parità al 1° posto di due cavalli e di due o più cavalli al terzo posto, un terzo della "somma da ripartire" è attribuito all'accoppiata pagabile dei due classificati primi; un terzo all'insieme delle accoppiate pagabili di uno dei cavalli classificati primi con ciascuno dei cavalli classificati terzi e un terzo all'insieme delle accoppiate pagabili dell'altro cavallo classificato primo con ciascuno dei cavalli classificati terzi.

Ciascuna delle ultime due parti della "somma da ripartire" è a sua volta ripartita in altrettante parti uguali quante sono le relative accoppiate pagabili.

Ciascuna delle parti della "somma da ripartire" così ottenute sarà poi divisa per il numero delle puntate della corrispondente accoppiata pagabile, i quozienti così ottenuti, sommati all'unità di scommessa, costituiscono la quota di ognuna delle accoppiate pagabili;

g) nel caso di arrivo in parità di due o più cavalli al secondo posto, due terzi della "somma da ripartire" sono attribuiti all'insieme delle accoppiate pagabili del cavallo classificato primo con ciascuno dei cavalli in parità al secondo posto; un terzo della "somma da ripartire" all'insieme delle accoppiate pagabili dei cavalli classificati secondi in parità.

Ciascuna delle parti così definite è a sua volta divisa in altrettante parti uguali quante sono le relative accoppiate pagabili.

Ciascuna di queste parti della "somma da ripartire" così ottenute è poi divisa per il numero delle puntate della corrispondente accoppiata pagabile; i quozienti così ottenuti, sommati all'unità di scommessa, costituiscono la quota di ognuna delle accoppiate pagabili;

h) nel caso di parità di due o più cavalli al terzo posto, un terzo della "somma da ripartire" è attribuita all'accoppiata pagabile dei cavalli arrivati primo e secondo, un terzo all'insieme delle accoppiate pagabili del cavallo classificato primo con ciascuno dei cavalli classificati terzi in parità; il rimanente terzo all'insieme delle accoppiate pagabili del cavallo classificato secondo con ciascuno dei cavalli classificati terzi in parità.

Ciascuna delle ultime due parti della "somma da ripartire" così ottenute è a sua volta ripartita in parti uguali quante sono le relative accoppiate pagabili.

Ciascuna delle parti della "somma da ripartire" così ottenuta è poi divisa per il numero delle puntate della corrispondente accoppiata pagabile; i quozienti così ottenuti, sommati all'unità di scommessa, costituiscono la quota di ognuna delle accoppiate pagabili.

CAPITOLO SESTO

Scommessa trio

Art. 77 - Nell'effettuare una scommessa trio (art. 24) occorre designare nell'esatto ordine di arrivo i tre cavalli oggetto di scommessa.

Sono considerate vincenti le scommesse che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo i cavalli classificati ai primi tre posti della corsa designata.

La quota per ogni unità di scommessa è determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il numero di unità di scommessa risultanti sulla combinazione vincente.

Art. 78 - Nel caso che nella corsa designata per la scommessa tris due cavalli in rapporto di scuderia figurino tra i primi tre classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le scommesse trio che indicano tali due cavalli, indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati, e il cavallo non facente parte della scuderia al posto esattamente occupato.

Se i cavalli che si classificano ai primi tre posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le scommesse che indicano comunque tali cavalli.

Art. 79 - Quando si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto in una corsa designata per la scommessa trio, sono considerate vincenti le scommesse trio che indicano comunque ai primi due posti i cavalli classificati in parità e al terzo posto il cavallo classificato terzo nell'ordine di arrivo.

Le quote si determinano nel modo seguente:

a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;

b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutte le combinazioni vincenti;

c) la differenza così ottenuta si divide in due parti uguali (quando su entrambe le combinazioni vincenti siano state effettuate scommesse);

d) successivamente si determina per ognuna delle due combinazioni vincenti il quoziente tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lett. c) e il numero delle unità di scommessa risultanti su ciascuna combinazione;

e) infine sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si ottengono le due quote.

Se i cavalli in parità al primo posto sono tre, sono considerate vincenti le scommesse che indicano tutti e tre i cavalli in parità indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati.

Le quote per le sei combinazioni vincenti si determinano in analogia a quanto sopra disposto per il caso di parità tra due cavalli.

Art. 80 - Quando si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il secondo posto, sono considerate vincenti le scommesse trio che indicano al primo posto il cavallo classificato primo e, comunque, due dei cavalli classificati in parità.

In questo caso le quote vengono determinate nel modo seguente:

a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;

b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutte le combinazioni vincenti;

c) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti e sulle quali siano state effettuate scommesse;

d) successivamente si determina per ogni combinazione vincente il quoziente tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lett. c) e il numero delle unità di scommessa risultanti su ognuna delle combinazioni;

e) infine, sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle combinazioni vincenti.

Art. 81 - Quando si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il terzo posto sono considerate vincenti le scommesse che indicano esattamente nell'ordine i cavalli classificati al primo e al secondo posto e al terzo uno qualunque dei cavalli classificati in parità.

Le quote si determinano analogamente a quanto previsto per il caso di cui al precedente art. 80.

Art. 82 - Nel caso che nessuna scommessa risulti vincente, il disponibile per vincite viene conglobato con quella dell'ultima trio della giornata o nell'impossibilità, a quello del primo analogo evento della giornata successiva.

Nel caso la mancanza di vincitori si verifichi nell'ultima trio dell'ultima giornata della riunione, sono considerate vincenti tutte le scommesse che, in qualsiasi ordine, indichino i primi tre cavalli classificati.

Nel caso persista la mancanza di vincitori, tutte le scommesse sono rimborsate.

Art. 83 - Se uno è più cavalli dichiarati partenti nella corsa designata per la scommessa trio sono da considerare non regolarmente partiti (art. 12), tutte le unità di

scommessa nelle quali figurino uno o più di tali cavalli sono rimborsate.

Per le ricevute valevoli per più unità di scommessa, il rimborso è limitato alle sole unità di scommessa i cui termini venissero ad essere incompleti in seguito alla riduzione del campo partenti.

Se in una corsa sono da considerare regolarmente partiti (art. 12) meno di 5 cavalli, tutte le scommesse sulla trio sono rimborsate.

Art. 84 - Qualora nell'ordine di arrivo di una corsa designata per la scommessa trio figurino meno di tre cavalli, tutte le scommesse trio saranno rimborsate.

CAPITOLO SETTIMO **Scommessa duplice**

Art. 85 - La quota della duplice per ogni unità di scommessa è determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il numero di unità di scommessa risultanti su due cavalli classificati vincenti in due corse immediatamente consecutive della stessa giornata.

In caso che un cavallo classificato vincente in una corsa della duplice sia in rapporto di scuderia con uno o più cavalli partecipanti alla corsa stessa, nel computo delle unità di scommessa vincenti per la determinazione della quota della duplice si dovrà tener conto di quanto stabilito negli art. 26 e 47.

Art. 86 - Nel caso che, in una o in entrambe le corse oggetto di scommessa duplice, siano classificati in parità al primo posto due o più cavalli, si considerano vincenti le scommesse che indicano uno qualunque degli abbinamenti possibili tra i cavalli classificati vincenti in entrambe le corse.

Le quote si determinano nel modo seguente:

a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;

b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutti gli abbinamenti vincenti

c) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono gli abbinamenti suddetti e sui quali siano state effettuate scommesse;

d) successivamente si determina per ogni abbinamento vincente il quoziente tra il risultato ottenuto con l'operazione di

cui alla precedente lett. c) e il numero delle unità di scommessa accettate su ognuno degli abbinamenti;

e) infine, sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuno degli abbinamenti vincenti.

Art. 87 - Tutte le scommesse sulla duplice indicanti, come primo evento, un cavallo che sia da considerare non regolarmente partito (art. 12) sono rimborsate.

Art. 88 - Se in una corsa valevole per il secondo evento di una duplice un cavallo sia da considerare non regolarmente partito (art. 12), le scommesse sulla duplice che indicano il vincente del primo evento e tale cavallo per il secondo evento vengono liquidate con una quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite e il numero di tutte le unità di scommessa che indicano il cavallo vincente della prima corsa.

Le scommesse che indicano il cavallo vincente del primo evento e uno qualsiasi degli altri cavalli partenti nella seconda corsa, restano valide e proseguono nel normale corso della scommessa.

Le scommesse vincenti di entrambi gli eventi danno diritto ad una quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite, ridotto dell'ammontare dei pagamenti effettuati ai sensi del primo comma, e il numero delle unità di scommessa risultanti sulla combinazione vincente.

Nel caso che nessuna delle scommesse rimaste valide indichi il cavallo vincente del secondo evento, in deroga al primo comma dell'art. 42, alle stesse spetterà la quota determinata a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 89 - Qualora uno o più cavalli in rapporto di scuderia e dichiarati partenti nella stessa corsa siano da considerare non regolarmente partiti (art. 12), le scommesse sulla duplice che indicano come primo evento uno dei cavalli che nella corsa sono legati da rapporto di scuderia daranno diritto al rimborso ovvero, a richiesta dello scommettitore, alla sostituzione della scommessa con altra su diverso cavallo, purché tali diritti siano esercitati prima che abbia termine l'accettazione delle scommesse sulla corsa stessa. Qualora i predetti diritti non vengano esercitati entro tale termine, le scommesse sul cavallo o sui cavalli ritirati saranno rimborsate mentre resteranno valide quelle indicati il o i cavalli in rapporto di scuderia con il ritirato che risultino regolarmente partiti.

Art. 90 - Qualora un cavallo in rapporto di scuderia sia da considerare non regolarmente partito (art. 12) in una corsa valevole per il secondo evento di una duplice, le scommesse

sulla duplice che indicano il vincente del primo evento e tale cavallo per il secondo verranno liquidate con una quota calcolata secondo quanto previsto nel primo comma dell'art. 88.

Le scommesse che indicano il cavallo vincente del primo evento e uno qualsiasi degli altri cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo da considerare non regolarmente partito, resteranno valide e proseguiranno nel normale corso della scommessa (art. 88, comma 3 e 4).

CAPITOLO OTTAVO

Scommessa duplice delle accoppiate

Art. 91 - La scommessa duplice delle accoppiate (art. 27) si effettua con le seguenti modalità:

a) in un primo tempo si ritira una ricevuta sulla quale sono indicati i termini della scommessa per la prima corsa;

b) in un secondo tempo, qualora i termini con i quali è stata espressa la prima parte della scommessa siano pienamente conformi al risultato convalidato, presso lo sportello dove la scommessa è stata effettuata si ottiene la sostituzione della prima ricevuta con altra nella quale sono indicati i termini valevoli per il secondo evento della scommessa stessa;

c) le ricevute vincenti della prima corsa non presentate tempestivamente per il cambio si intenderanno decadute a tutti gli effetti.

Art. 92 - Una scommessa sulla duplice delle accoppiate è considerata vincente quando i termini con i quali è stata espressa, secondo le modalità e le norme stabilite nel precedente art. 91, sono conformi ai risultati delle due corse designate.

La quota per ogni unità di scommessa è determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il numero delle unità di scommessa risultanti sulla combinazione vincente del secondo evento.

Per il caso in cui sulla combinazione vincente del primo o del secondo evento non risulti alcuna unità di scommessa vedasi l'art. 42.

Art. 93 - Quando in una corsa valevole per la duplice delle accoppiate sono dichiarati partenti meno di otto cavalli, agli effetti di tale scommessa l'accoppiata è "in ordine" occorre pertanto designare nell'esatto ordine di arrivo i due cavalli oggetto di scommessa.

Art. 94 - Quando in una corsa valevole per la duplice delle accoppiate sono dichiarati partenti non meno di otto cavalli, agli effetti di tale scommessa l'accoppiata è "non in ordine".

Art. 95 - (depennato)

Art. 96 - Qualora, in relazione al numero dei cavalli dichiarati partenti, un evento di duplice delle accoppiate sia "non in ordine" esso permane tale anche se nella corsa siano da considerare regolarmente partiti (art. 12) meno di otto cavalli.

Art. 97 - Nel caso che in una corsa valevole per la duplice delle accoppiate si classificano ai primi due posti due cavalli in rapporto di scuderia, sono accettate al cambio (se detta corsa costituisce primo evento) ovvero sono considerate vincenti (se detta corsa costituisce secondo evento) tutte le scommesse comunque indicati tali due cavalli anche se meno di otto cavalli siano stati dichiarati partenti.

Art. 98 - Se si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto in una corsa valevole per il primo evento della duplice delle accoppiate, sono accettate al cambio le scommesse che indicano tali due cavalli.

Quando, essendo stati dichiarati partenti meno di otto cavalli, sono accettate al cambio le scommesse sulle due combinazioni "in ordine" che indicano i due cavalli in parità, le operazioni di cambio saranno effettuate mediante ricevute di colore diverso e le quote saranno determinate nel modo seguente:

a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;

b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo corrispondente ai cambi risultanti sulle combinazioni vincenti;

c) la differenza così ottenuta si divide per due, se sulla combinazione vincente del secondo evento risultano cambi derivanti da entrambe le combinazioni vincenti del primo evento;

d) successivamente si determina il quoziente tra il risultato dell'operazione di cui alla precedente lett. c) e il numero

dei cambi di ciascun colore indicanti il risultato del secondo evento;

e) sommando il risultato di tali ultime suddivisioni alla unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle combinazioni vincenti.

Qualora i cavalli in parità al primo posto siano tre o più si procederà per analogia effettuando le operazioni di cambio, anche per caso di scommessa con accoppiata "non in ordine" mediante ricevute di colore diverso per tutte quante le combinazioni risultanti dall'abbinamento dei cavalli classificati in parità.

Art. 99 - Se si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto in una corsa valevole per il secondo evento della duplice delle accoppiate, sono considerate vincenti tutte le ricevute per il secondo evento che indicano tali due cavalli.

Quando, essendo stati dichiarati partenti meno di otto cavalli, sono considerate vincenti le scommesse sulle due combinazioni "in ordine" che indicano i due cavalli in parità, le quote si determinano nel modo seguente:

a) dal totale delle scommesse, si detraggono le percentuali di prelievo;

b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo corrispondente ai cambi risultanti sulle combinazioni vincenti;

c) la differenza così ottenuta si divide per due, se su entrambe le combinazioni siano state effettuate scommesse;

d) successivamente si determina il quoziente tra il risultato dell'operazione di cui alla precedente lett. c) e il numero delle unità di scommessa corrispondenti ai cambi esattamente indicanti ciascuna combinazione vincente;

e) sommando il risultato di tali ultime suddivisioni alla unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle combinazioni vincenti.

Qualora i cavalli in parità al primo posto siano tre o più si procederà per analogia determinando tante quote, anche per il caso di scommessa con accoppiata "non in ordine", quante le combinazioni risultanti dall'abbinamento dei cavalli in parità.

Art. 100 - Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il secondo posto in una corsa valevole per il primo evento della duplice delle accoppiate, sono accettate al cambio tutte le scommesse che indicano comunque il

cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in parità se nella corsa siano stati dichiarati partenti più di sette cavalli. Qualora invece siano stati dichiarati partenti meno di otto cavalli sono accettate al cambio le scommesse che indicano nell'esatto ordine il cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in parità al secondo.

Le operazioni di sostituzione delle ricevute indicanti le due o più combinazioni aventi diritto al cambio saranno effettuate mediante ricevute di colore diverso per quante sono tali combinazioni.

Le quote si determinano secondo le norme fissate per il caso previsto dall'art. 98 con l'avvertenza che l'operazione di cui alla lett. c) avrà per divisore il numero di tutte le combinazioni aventi diritto al cambio. Qualora nessuno dei cambi derivanti da una delle combinazioni vincenti del primo evento indichi la combinazione vincente del secondo evento, il disponibile per vincite sarà destinato ai cambi vincenti dell'altra o delle altre combinazioni.

Art. 101 - Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il secondo posto in una corsa valevole per il secondo evento della duplice delle accoppiate, sono considerate vincenti tutte le ricevute per il secondo evento che indicano comunque il cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in parità se nella corsa siano stati dichiarati partenti più di sette cavalli. Qualora invece siano stati dichiarati partenti meno di otto cavalli sono considerate vincenti le ricevute indicanti nell'esatto ordine il cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in parità al secondo.

Le quote si determinano secondo le norme fissate per il caso previsto dall'art. 99 con l'avvertenza che l'operazione di cui alla lett. c) avrà per divisore il numero di tutte le combinazioni da considerare vincenti.

Art. 102 - (depennato).

Art. 103 - Le scommesse sulla duplice delle accoppiate che indicano per il primo evento un cavallo che sia da considerare non regolarmente partito (art. 12), sono rimborsate.

Art. 104 - Se in una corsa valevole per il secondo evento di una duplice delle accoppiate un cavallo sia da considerare non regolarmente partito (art. 12), le scommesse effettuate presso il totalizzatore dell'ippodromo e le Agenzie T.I.U. che, a seguito della sostituzione della prima ricevuta, indichino nella seconda il cavallo ritirato, vengono liquidate con una quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite e il numero delle unità di scommessa che

risultano su tutte le combinazioni vincenti del primo evento. Negli ippodromi sarà data facoltà di modificare le scommesse di cui sopra indicando altri cavalli; se tale diritto non verrà esercitato prima dell'entrata dei cavalli in pista per la corsa in questione, le scommesse stesse daranno diritto a percepire la quota determinata secondo le modalità sopra indicate.

Le scommesse che, a seguito della sostituzione della prima ricevuta, indicano nella seconda due dei cavalli da considerare regolarmente partiti restano valide e proseguono nel normale corso della scommessa.

Le scommesse vincenti di entrambi gli eventi danno diritto ad una quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite, ridotto dall'ammontare dei pagamenti effettuati ai sensi del primo comma, e il numero delle unità di scommessa risultanti sulla combinazione vincente del secondo evento.

Qualora cause di forza maggiore impediscano il riversamento o la regolare totalizzazione dei cambi effettuati sulle ricevute vincenti del primo evento, si procederà al calcolo di una quota sul primo evento come disposto al primo comma del presente articolo; le scommesse per le quali si sia proceduto alla regolare totalizzazione dei cambi saranno liquidate con una quota calcolata sul disponibile a vincite ridotto dell'ammontare dei pagamenti derivanti da quanto sopra stabilito.

Nel caso che nessuna delle scommesse rimaste valide indichi la combinazione vincente del secondo evento, in deroga all'art. 42, alle stesse spetterà la quota determinata a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 105 - (depennato).

CAPITOLO NONO

Scommessa multipla

Art. 106 - I termini della scommessa multipla al totalizzatore, uno per ogni corsa, devono essere indicati seguendo l'ordine cronologico delle corse.

L'importo iniziale di una scommessa multipla effettuata al totalizzatore viene conglobato con l'ammontare delle scommesse sull'evento relativo al primo termine della scommessa. Successivamente se il primo termine della multipla è conforme al risultato della corsa cui si riferisce, l'importo della vincita conseguita, comprensivo dell'importo iniziale della scommessa, troncato alle dieci lire, costituisce l'ammontare della scommessa per il secondo evento e così di seguito per gli eventi successivi sino

all'ultimo termine indicato sulla ricevuta di scommessa, salvo quanto previsto dai commi successivi.

Una scommessa multipla è considerata vincente quando tutti i termini validi con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati degli eventi cui si riferiscono, salvo quanto previsto dai commi successivi.

E' in facoltà dello scommettitore, a partire dai primi tre eventi indicati esattamente nella scommessa multipla (senza considerare i termini che a norma del successivo articolo siano ritenuti nulli), entro il termine perentorio di cinque minuti primi dalla diramazione ufficiale, nel luogo in cui la scommessa è stata effettuata, delle quote relative, di richiedere il pagamento della vincita realizzata interrompendo la scommessa.

Qualora per motivi di carattere tecnico, dopo l'esito favorevole di un evento, non sia possibile riversare sul Totalizzatore Nazionale l'ammontare della vincita sino allora conseguita sul termine immediatamente successivo di scommessa, la stessa si interrompe in modo automatico, indipendentemente dal numero degli eventi verificatisi, dando luogo al pagamento della vincita fino a quel momento realizzata.

Qualora la partenza della corsa relativa al termine successivo della scommessa multipla avvenga prima dei cinque minuti consentiti per l'eventuale interruzione della scommessa, essendo già stato riversato sul Totalizzatore Nazionale l'importo della vincita conseguita, non potrà più essere esercitata la facoltà di cui al quarto comma del presente articolo dopo la partenza della corsa.

In tali due ultimi casi sarà data notizia mediante apposito comunicato che dovrà essere esposto al pubblico presso le Agenzie o punti di accettazione autorizzati immediatamente dopo la ricezione e rimanere esposto per un periodo di otto giorni.

Art. 107 - Le scommesse multiple comprendenti un termine che, in base alle norme precedentemente fissate, dia diritto come oggetto di scommessa singola al rimborso o a modificare la stessa, sono ritenute nulle per detto termine e considerate valide per i rimanenti.

Art. 108 - Se si verifica il caso che su una ricevuta di scommessa multipla figurino, per errore, più cavalli partecipanti alla stessa corsa, la scommessa è considerata nulla per tali cavalli e valida per i rimanenti termini

Scommessa quartè

Art. 108 bis - Il presente regolamento della scommessa denominata "QUARTE" approvato con delibera commissariale n. 324 del 17/3/94 costituisce parte aggiuntiva ed integrante del vigente regolamento scommesse al quale fa riferimento per le norme di carattere generale e nel quale viene inserito nella parte II "Scommesse al Totalizzatore".

Art. 108 bis 2 - La scommessa "QUARTE" ha per oggetto i cavalli classificati ai primi 4 posti dell'ordine d'arrivo di una corsa scelta precedentemente tra quelle di ordinaria programmazione e portata a conoscenza del pubblico all'inizio della giornata di corse.

Perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno dieci.

Sono previste due categorie di vincitori:

- prima categoria comprendente gli scommettitori che hanno esattamente indicato nell'ordine di piazzamento dell'arrivo ufficiale i primi 4 cavalli;

- seconda categoria comprendente gli scommettitori, esclusi i vincitori di prima categoria, che hanno esattamente indicato nell'ordine di piazzamento dell'arrivo ufficiale i primi 3 cavalli.

Ogni unità di scommessa vincente dà diritto ad una sola quota di una delle due categorie.

Art. 108 bis 3 - La scommessa si effettua mediante macchine di convalida e di emissione di ricevuta le cui procedure siano approvate dall'UNIRE ed autorizzate dal Ministero delle Finanze.

L'unità di scommessa è fissata in L.1.000; lo scommettitore deve obbligatoriamente indicare i 4 cavalli oggetto della scommessa.

E' ammessa la partecipazione alla scommessa anche con speciali ricevute a sistema, intendendosi per sistema la scrittura abbreviata sulla ricevuta di tutte le combinazioni semplici cui il sistema prescelto dà origine.

I diversi sistemi consentiti dai vari mezzi di convalida o di emissione delle ricevute saranno illustrati chiaramente al pubblico a cura dei delegato.

Art. 108 bis 4 - la scommessa "QUARTE" si effettua sui singoli cavalli e pertanto i rapporti di scuderia non sono considerati. Tuttavia, nel caso in cui tutti i cavalli classificati ai primi 2 o 3 posti siano in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti tutte le scommesse indicanti tali cavalli, indipendentemente dall'ordine in cui

siano stati designati e la quota, uguale per tutte le combinazioni, nell'ambito della categoria di appartenenza, in cui gli stessi siano compresi, è determinata dal quoziente tra il disponibile per le vincite e la somma delle unità di scommessa risultante dalle diverse combinazioni vincenti, tale disposizione non si applica con riferimento ai posti dell'ordine di arrivo in cui uno dei suddetti cavalli giunga in parità con altro non in rapporto di scuderia.

Alla corsa oggetto della scommessa QUARTE' non possono partecipare più di tre cavalli in rapporto di scuderia.

Art. 108 bis 5 - Qualora nell'ordine d'arrivo della corsa designata per la scommessa "QUARTE" figurino meno di tre cavalli, tutte le scommesse "QUARTE" sono rimborsate.

Art. 108 bis 6 - Le quote della scommessa "QUARTE" sono calcolate per unità scommessa da L. 1.000, per ognuna delle 2 categorie e troncate alle 100 lire intere rimanendo acquisiti al Totalizzatore gli importi derivanti dal suddetto troncamento. Il calcolo delle quote viene eseguito come segue:

a) dall'importo totale della scommessa "QUARTE" viene detratta la percentuale di prelievo, ricavando in tal modo il disponibile a vincite;

b) dal disponibile a vincite si detrae l'importo di tutte le scommesse vincenti, sia di prima che di seconda categoria;

c) la differenza così ottenuta si divide in due parti uguali;

d) una parte della differenza di cui al punto c), viene divisa tra il totale delle unità di scommessa vincenti di prima categoria, il quoziente di tale operazione, tenuto conto che la frazione inferiore alle 100 lire viene acquisita dal Totalizzatore; sommato al solo quoziente della divisione di cui al successivo punto e) ed alle 1.000 lire dell'unità di scommessa, costituisce la quota delle vincite di prima categoria per ogni unità di scommessa vincente da 1.000 lire;

e) l'altra parte della differenza di cui al punto c) viene divisa tra il totale delle unità vincenti di prima e di seconda categoria; il quoziente di tale operazione, tenuto conto che la frazione inferiore alle 100 lire viene acquisita dal Totalizzatore, viene sommata al quoziente di cui al precedente punto d) per la definizione delle quote di prima categoria mentre, sommato alle 1.000 lire dell'unità di scommessa, costituisce la quota delle vincite di seconda categoria per ogni unità di scommessa vincente da 1.000 lire;

f) nel caso non risultino vincite per le scommesse di prima categoria, il relativo disponibile per vincite viene sommato a quello della seconda categoria e costituirà il disponibile su cui calcolare la quota. Nel caso non risultino vincite in alcuna delle due categorie, l'intero disponibile a vincite viene riportato all'analoga scommessa "QUARTE" della giornata successiva dello stesso Ippodromo e sommato, per il calcolo delle quote, al disponibile di cui al punto a).

Nel caso che la mancanza di vincite si verifichi nell'ultima giornata della riunione, tutte le scommesse saranno rimborsate, qualora l'ultimo evento della riunione sia privo di vincitori e sullo stesso sia stato effettuato un riporto per mancanza di vincitori nelle giornate precedenti, le scommesse effettuate su tale evento saranno rimborsate e l'ammontare del riporto sarà acquisito dal Totalizzatore.

Art. 108 bis 7 - Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa designata per la scommessa "QUARTE" vengono ritirati prima della partenza della corsa ed in tempo utile tutte le ricevute nelle quali figurano tali cavalli, potranno essere sostituite prima della chiusura dell'accettazione.

Dopo la chiusura dell'accettazione, le unità di scommessa semplici in cui figurano due o più cavalli ritirati o che comunque non sono da considerarsi regolarmente partiti (art.12) sono rimborsate, mentre quelle in cui figurano un solo cavallo ritirato o comunque da non considerarsi regolarmente partito, costituiscono un disponibile a vincite separato sul quale è calcolata una distinta quota considerando vincenti tutte le combinazioni che indicano in qualsiasi ordine i cavalli classificati ai primi tre posti.

Se in una corsa sono da considerare regolarmente partiti (Art. 12) meno di cinque cavalli tutte le scommesse sul "QUARTE" sono rimborsate.

Art. 108 bis 8 - Quando si verifica un arrivo in parità al primo posto tra 2 o 3 cavalli, sono considerate vincenti le combinazioni semplici che indicano i cavalli in oggetto ai primi posti in qualsiasi ordine e gli altri o l'altro cavallo nell'ordine di piazzamento conseguito nei primi 4. Nel caso di parità al primo posto di 4 o più cavalli, per la scommessa di seconda categoria, si considerano vincenti le combinazioni indicanti in qualsiasi ordine tre degli N cavalli arrivati in parità e per la scommessa di prima categoria 4 degli N cavalli arrivati in parità.

Lo stesso meccanismo si applica per l'arrivo in parità di 2 o più cavalli al secondo posto, fermo restando l'obbligo di avere indicato al primo posto il cavallo vincente.

Nel caso di arrivo in parità di 2 o più cavalli al terzo posto, per le scommesse di seconda categoria sono considerate vincenti tutte le combinazioni che indicano al terzo posto uno degli N cavalli arrivati in parità, mentre per le scommesse di prima categoria sono considerate vincenti tutte le scommesse che indicano al terzo o quarto posto 2 degli N cavalli arrivati in parità.

Nel caso di arrivo in parità di 2 o più cavalli al quarto posto, per le scommesse di prima categoria si considerano vincenti tutte le combinazioni che indicano al quarto posto uno degli N cavalli arrivati in parità.

In tutti i casi indicati nel presente articolo ogni combinazione vincente darà luogo ad una quota a se stante nell'ambito della categoria di appartenenza.

Art. 108 bis 9 Nel caso che, nell'ordine di arrivo della corsa designata per la scommessa "QUARTE" figurino solo tre cavalli verrà calcolata un'unica quota considerando vincenti tutte le scommesse che indicano, nell'esatto ordine di piazzamento, i tre cavalli classificati e qualora non risulti alcuna scommessa vincente, si applica quanto previsto nel secondo comma dell'art. 6) lettera f).

**PARTE TERZA
SCOMMESSE A QUOTA FISSA**

Omissis

**PARTE QUARTA
SCOMMESSE CON RIFERIMENTO ALLA QUOTA
DEL TOTALIZZATORE***

Omissis

A PARTIRE DAL 16 GENNAIO 1998 CON DELIBERA COMMISSARIALE NR. 2122 E' STATA DISPOSTA LA CESSAZIONE DELLACCETTAZIONE DELLE SCOMMESSE A RIFERIMENTO

REGOLAMENTO UFFICIALE

SCOMMESSA TRIS

Le norme del presente Regolamento devono intendersi integrate delle norme generali del "Regolamento per le scommesse sulle corse dei cavalli"

Art. 1

L'U.N.I.R.E. ai sensi della legge 24.3.42 n° 315 ha la facoltà di esercitare le scommesse sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi, quanto fuori di essi, secondo le norme del Regolamento per le Scommesse sulle corse dei cavalli emesso dall'U.N.I.R.E. medesimo. La gestione della scommessa TRIS può essere effettuata direttamente dall'U.N.I.R.E. o per mezzo di propri delegati.

Art. 2

La scommessa TRIS ha per oggetto i cavalli classificati ai primi tre posti dell'ordine di arrivo di una corsa prestabilita, il cui campo dei partenti viene pubblicizzato presso tutte le ricevitorie con comunicato ufficiale, che in deroga all'Art. 7 del regolamento delle scommesse, costituisce il documento che fa testo ai fini dell'accettazione della scommessa TRIS. La scommessa si effettua su appositi bollettari o per mezzo di macchine di convalida o di emissione delle ricevute con le procedure approvate dall'Ente e dal Ministero delle Finanze.

Art. 2 bis

E' in facoltà dell'UNIRE di disporre l'accettazione della scommessa TRIS su un campo di partenti che preveda la disputa di corse articolate in batterie e finale. In tal caso i cavalli dichiarati partenti nelle batterie, riporteranno un numero di copertino progressivo dal numero uno al numero totale dei cavalli partecipanti alle batterie. Tale numerazione è quella che fa testo agli effetti della scommessa TRIS. Sono considerate vincenti le scommesse che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo i cavalli classificati ai primi tre posti della finale l'accettazione di questa particolare scommessa TRIS avrà termine con un anticipo rispetto all'effettuazione della prima batteria, che verrà stabilito di volta in volta e tempestivamente notificato al pubblico.

Se uno o più cavalli dichiarati partenti nelle batterie o qualificati per la finale vengono ritirati, le scommesse seguiranno le norme previste dal successivo Art. 9.6.

Art. 3

La unità di scommessa è di L. 1.000, comprensiva del compenso e rimborso spese dovuto dallo scommettitore e la scommessa minima non può essere inferiore a due unità. Il fondo disponibile per vincite è costituito dall'intero complessivo ammontare delle unità di scommessa, dedotto il prelievo di cui al decreto ministeriale previsto all'Art. 16 del DPR 640/72.

La scommessa dovrà effettuarsi presso gli uffici di zona del gestore. Potrà anche effettuarsi, a scelta degli scommettitori, presso i ricevitori autorizzati, presso le Agenzie Ippiche, gli Ippodromi e le Agenzie del T.I.U., i quali sono obbligati ad osservare ed a far rispettare dai partecipanti stessi tutte le norme del presente Regolamento.

La scommessa diverrà valida solo quando sarà depositata presso le Commissioni istituite presso gli uffici di zona del gestore di cui al successivo Art. 7 e dalle stesse totalizzate.

Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte da apposite insegne esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali.

L'accettazione della scommessa Tris avrà termine con un anticipo, rispetto all'effettuazione della corsa designata, che verrà stabilito di volta in volta e tempestivamente notificato al pubblico.

La partecipazione alla scommessa implica la piena conoscenza e l'accettazione delle norme del presente Regolamento, nonché di quelle del Regolamento delle Scommesse sulle corse dei cavalli di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

Art. 4

Per ogni scommessa TRIS dovrà essere rilasciata o una ricevuta emessa dalle apposite macchine o una apposita bolletta a ricalco predisposta dal gestore e che prevede tre sezioni (figlia, spoglio, matrice). Ogni bolletta è utilizzabile per la compilazione di una sola scommessa con le unità consentite dalla bolletta stessa.

Ogni bolletta riporta spazi su cui il ricevitore indicherà il numero della scommessa ed inoltre riporta apposite tabelle con i numeri progressivi dall'1 al 30 per il 1°, 2° e 3° arrivato. Presa preventivamente visione del campo dei partenti (esposto presso le ricevitorie) il partecipante indicherà al ricevitore di marcare od annerire gli appositi spazi corrispondenti ai numeri dei cavalli prescelti, uno

come 1° arrivato, uno come 2° arrivato, uno come 3° arrivato. Poiché la scommessa minima è di due unità, come previsto dall'Art. 3, lo scommettitore designerà un cavallo come vincente, ossia primo arrivato, e due cavalli che dovranno classificarsi indifferentemente al 2° ed al 3° posto. Qualora venisse designato un numero non compreso nel campo dei partenti oppure due o più volte lo stesso numero, la scommessa non sarà comunque soggetta al rimborso.

Dopo la compilazione della bolletta il ricevitore staccherà il tagliando figlia della scheda e lo consegnerà come ricevuta allo scommettitore, conserverà unite e custodirà con ogni cura le altre due parti (tagliandi spoglio e matrice) per farle pervenire al competente ufficio del gestore nel termine da quest'ultimo fissato. Il gestore separerà le due parti anzidette conservando a propria disposizione i tagliandi spoglio e depositando le matrici negli archivi previsti all'Art. 7.

Le ricevitorie che accetteranno le scommesse TRIS a mezzo delle apposite macchine consegneranno al gestore, nei termini fissati da quest'ultimo, il tabulato riepilogativo oppure trasmetteranno i dati relativi alle giocate secondo le modalità approvate dall'Ente e da depositare negli archivi previsti all'Art. 7.

E' consentita la effettuazione della scommessa anche su bollette approvate dall'Ente con riquadri nei quali indicare i numeri dei cavalli designati.

Art. 5

E' consentita la partecipazione alla scommessa anche con speciali bollette a sistema, sempre a tre sezioni, intendendosi per sistema la scritturazione abbreviata delle combinazioni consentite ed in particolare:

Combinazioni in ordine derivanti da tre, quattro, N cavalli

Combinazioni in ordine possibile tra un cavallo designato vincente ed altri N cavalli designati (minimo 2)

Combinazioni in ordine possibile tra un cavallo designato piazzato al 1°, al 2° e al 3° posto ed altri N cavalli designati (minimo 2)

Combinazioni in ordine possibile tra due cavalli designati piazzati ad uno qualsiasi dei primi tre posti ed N altri cavalli designati

Combinazioni in ordine possibile fra due cavalli designati per uno qualsiasi dei primi due posti ed altri N cavalli designati

Altre combinazioni previste dai programmi elettronici approvati dall'Ente.

Art. 6

Qualora per qualsiasi motivo sulla bolletta risultino indicati cavalli in più rispetto al suo valore, la stessa parteciperà con le combinazioni possibili partendo dai cavalli con i numeri più bassi, sia in riferimento ai cavalli designati come vincenti, piazzati ed in accoppiata, sia per gli N cavalli designati nell'ordine.

Qualora la bolletta riporti un numero di cavalli minore di quello consentito, anche per effetto di errate o ripetute designazioni la stessa parteciperà con le combinazioni derivanti dal numero dei cavalli designati e non darà diritto a rimborso totale o parziale.

Art. 7

Il gestore istituirà le Commissioni locali in numero adeguato al miglior andamento della scommessa. Ogni commissione sarà composta da un Presidente, designato e nominato dall'U.N.I.R.E., da due rappresentanti del gestore, uno dei quali esercita anche le funzioni di Segretario. Delle Commissioni costituite presso l'ippodromo dove ha svolgimento la corsa TRIS, presso la Direzione SPATI, presso la sede SISAL di Roma e presso il Servizio Scommesse dell'U.N.I.R.E., faranno parte uno o più dipendenti dell'Ente, designati dal Direttore Generale dello stesso.

E' altresì istituito un archivio con armadi muniti di serrature di sicurezza e congegni di controllo ove la commissione deve archiviare, prima dell'orario ufficiale e comunque prima della partenza della corsa TRIS, tutti i tagliandi 3 (matrice), tutti i tabulati e/o copie di ricevute relativi a scommesse accettate con i sistemi informatizzati provenienti dagli uffici periferici e dalle ricevitorie autorizzate, dalle Agenzie Ippiche, dalle agenzie T.I.U. e dagli ippodromi. La commissione verbalizza il numero complessivo delle unità di scommessa custodite, gli estremi dei tagliandi mancanti e non pervenuti e le ricevute annullate a qualsiasi titolo. Procedo quindi entro i termini suindicati alla chiusura dell'archivio.

In conformità all'Art. 24 del Regolamento Scommesse, le scommesse TRIS che non siano pervenute alle Commissioni entro l'orario stabilito saranno rimborsate; del rimborso sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso che dovrà rimanere affisso per un periodo di 8 giorni nei locali dove è stata accettata la scommessa.

L'unico tagliando o documento idoneo a fare stato ad ogni effetto, anche in casi di contestazione, è quello custodito nell'archivio a norma del presente articolo.

Qualora per qualsiasi motivo, il tagliando n. 3 (matrice) oppure il tabulato riepilogativo di cui all'Art. 4, non fosse rinvenuto nell'archivio, la relativa scommessa deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta e lo scommettitore ha diritto solamente al rimborso della posta pagata dietro consegna del tagliando n. 1 (figlia) in suo possesso, esclusa nel modo più assoluto ogni responsabilità dell'U.N.I.R.E. e dei suoi ausiliari, del gestore e dei suoi ricevitori autorizzati.

Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui il tagliando n. 3 (matrice) o il tabulato riepilogativo di cui all'Art. 4, rinvenuto nell'archivio si presenti non integro e non decifrabile in modo da non consentire l'accertamento dell'esattezza dei pronostici o appaia comunque alterato o corretto.

Art. 8

Appreso l'ordine di arrivo ufficiale della corsa Tris diramato dall'U.N.I.R.E., gli uffici di zona del gestore provvedono ad individuare dai tagliandi spoglio le bollette che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi tre posti e che perciò possono essere dichiarate vincenti anche tenuto conto degli eventi previsti al successivo

Art. 9, comunicandone i dati alle Commissioni di zona o locali.

Gli uffici di zona rileveranno, inoltre, le unità di scommesse presumibilmente vincenti e risultanti dallo scrutinio effettuato dalle ricevitorie che hanno accettato la scommessa con macchine che prevedono la memorizzazione e selezione delle scommesse accettate. Anch'esse vanno segnalate alla Commissione locale.

La Commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio, estrae dall'archivio le matrici delle schede, i tabulati e/o ricevute di scommessa segnalate come presumibili vincenti ed in base alle risultanze dei loro contenuti determina le matrici vincenti. Le operazioni della Commissione saranno descritte su apposito verbale.

Le vincite potranno essere riscosse solo previa presentazione della relativa ricevuta (tagliando figlia o scontrino emesso dalle macchine autorizzate dall'Ente di cui all'Art. 4).

In caso di smarrimento o distruzione della ricevuta, si perde il diritto alla riscossione della vincita. Non sono ammesse al riguardo giustificazioni o testimonianze (Art. 32 del Regolamento delle Scommesse).

Art. 9.1

Nel caso che nella corsa designata per la scommessa TRIS, due cavalli in rapporto di scuderia figurino tra i primi tre classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano tali due cavalli, indipendentemente dall'ordine in cui sono designati, ed il cavallo non facente parte della scuderia al posto esattamente occupato. Se i cavalli che si classificano ai primi tre posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le scommesse che indicano comunque tali cavalli.

Art. 9.2 - Parità 1° posto

Quando si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto in una corsa designata per la scommessa TRIS, sono considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano comunque ai primi due posti i cavalli classificati in parità e al terzo posto il cavallo classificato terzo nell'ordine di arrivo.

Le quote si determinano nel modo seguente:

a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;

b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutte le combinazioni vincenti;

c) la differenza così ottenuta si divide in due parti uguali (quando su entrambe le combinazioni vincenti siano state effettuate scommesse);

d) successivamente si determina per ognuna delle due combinazioni vincenti il quoziente tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui al precedente punto e il numero delle unità di scommessa risultanti su ciascuna combinazione;

e) infine, sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si ottengono le due quote.

Se i cavalli in parità al primo posto sono tre, sono considerate vincenti le scommesse che indicano tutti e tre i

cavalli in parità indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati.

Le quote per le sei combinazioni vincenti si determinano in analogia a quanto sopra disposto per il caso di parità tra due cavalli.

Art. 9.3 - Parità 2° posto

Quando si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il secondo posto, sono considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano al primo posto il cavallo classificato primo, e, comunque, due dei cavalli classificati in parità.

In questo caso le quote vengono determinate nel modo seguente:

- dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
- dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutte le combinazioni vincenti;
- la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti e sulle quali siano state effettuate scommesse;
- successivamente si determina per ogni combinazione vincente il quoziente tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui al precedente punto e il numero delle unità di scommessa risultanti su ognuna delle combinazioni;
- infine, sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle combinazioni vincenti.

Art. 9.4 - Parità al 3° posto

Quando si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il terzo posto sono considerate vincenti le scommesse che indicano esattamente nell'ordine i cavalli classificati al primo e al secondo posto e al terzo uno qualunque dei cavalli classificati in parità.

Le quote si determinano analogamente a quanto previsto per il caso di cui al precedente punto 9.3.

Art. 9.5

Nel caso che nessuna scommessa indichi nell'esatta successione dell'ordine di arrivo i cavalli classificati ai primi tre posti della corsa designata, sono considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano tutti e tre i suddetti cavalli indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati. Nel caso che nessuna scommessa soddisfi a tale condizione, il disponibile per vincite viene conglobato con quello della successiva scommessa TRIS.

Art. 9.6 - Ritiro di uno o più cavalli

Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa designata per la scommessa TRIS vengono ritirati, tutte le ricevute nelle quali figurano uno o più di tali cavalli potranno essere sostituite con analoghe ricevute unicamente nello stesso punto di accettazione in cui sono state scommesse e fino al momento di chiusura dell'accettazione della scommessa, non è ammesso nessun tipo di rimborso ed accettazione aperta.

Dopo la chiusura dell'accettazione a partire dal momento della diramazione della quota TRIS, saranno rimborsate, entro i successivi otto giorni, le sole unità di scommessa nelle quali figurino due o più cavalli ritirati e/o non regolarmente partiti (Art. 12 del Regolamento delle Scommesse), mentre tutte le unità di scommessa nelle quali figurino uno solo dei cavalli ritirati o non regolarmente partiti, non saranno rimborsate ma contabilizzate al fine di costituire un disponibile separato. Tale importo sarà suddiviso tra quelle scommesse che hanno designato gli altri due cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo. La quota relativa non potrà in nessun caso essere superiore alla quota TRIS; in tal caso si costituirà un unico disponibile da suddividere tra i vincitori con la terna arrivata e gli scommettitori che hanno designato gli altri due cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito. Nel caso in cui nessuna scommessa realizzi la designazione degli altri due cavalli si applicano i disposti dell'Art. 9.5.

Art. 9.7 - Ordine d'arrivo con meno di tre cavalli

Qualora nell'ordine di arrivo di una corsa designata per la scommessa TRIS figurino meno di tre cavalli, tutte le scommesse TRIS, saranno rimborsate.

Art. 9.8 - Corsa TRIS non disputata

Qualora una corsa TRIS non fosse disputata e, a norma dello specifico "Regolamento per la corsa TRIS", la stessa sia

rinviata al giorno successivo, le scommesse non saranno rimborsate restando valide per tale giorno.

Qualora una corsa TRIS non fosse definitivamente disputata, tutte le scommesse saranno rimborsate.

Art. 10 - Bollettino ufficiale

Il Bollettino Ufficiale edito dal gestore pubblicherà l'orario di svolgimento della corsa, i nomi dei cavalli partecipanti, i numeri di partenza loro assegnati, l'eventuale rapporto di scuderia ed ogni altra indicazione richiesta dal Regolamento delle Scommesse; sul bollettino saranno indicati l'ordine di arrivo ufficiale, la quota definitiva dell'ultima corsa TRIS precedentemente disputata e l'eventuale quota della coppia connessa al cavallo non regolarmente partito. Presso ogni ufficio del gestore saranno disponibili gli elenchi delle bollette vincenti dal giorno successivo alla effettuazione della corsa.

Art. 11 - Commissione centrale

E' istituita una Commissione Centrale con sede in Roma, composta dal Presidente, preferibilmente scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione U.N.I.R.E., dal Direttore Generale U.N.I.R.E. o da altro dirigente dell'Ente, dal Presidente del Collegio Sindacale o da altro Sindaco, da un funzionario U.N.I.R.E. in qualità di segretario, tutti designati e nominati dall'U.N.I.R.E., da un rappresentante del gestore designato dallo stesso e nominato dall'U.N.I.R.E. La Commissione si intende regolarmente costituita con la presenza della metà dei componenti. Tale Commissione ha il compito di determinare, sulla base dei dati trasmessi dalle Commissioni di zona di cui all'Art. 7, il totale delle unità vincenti e le quote unitarie definitive da pubblicare sul bollettino ufficiale previsto dall'Art. 10.

Art. 12 - Rimborsi e pagamento delle vincite

Il pagamento delle vincite avviene dietro ritiro del tagliando figlia della bolletta o scontrino emesso dalle apposite macchine autorizzate dall'Ente di cui Art. 4 escluso qualsiasi equipollente.

Viene eseguito entro i successivi otto giorni dalla data di effettuazione della corsa presso le Agenzie Ippiche, ippodromi, agenzie T.I.U. e ricevitorie ove è stata effettuata la scommessa, secondo le modalità e i termini pubblicitari sul Bollettino Ufficiale ed entro venti giorni

dalla data di effettuazione della corsa presso gli uffici del gestore.

Le norme di cui sopra sono valide anche per rimborsi, limitatamente agli otto giorni successivi alla corsa. Trascorsi i termini suindicati decade ogni diritto di riscossione.

Art. 13

Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'Art. 8 dovesse verificarsi, per cause di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute o custodite, o dei tabulati riepilogativi di cui all'Art. 4, le matrici e/o i tabulati distrutti saranno esclusi dalla scommessa e i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso. La medesima norma sarà applicata qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere contestata la non integrità dell'archivio.

Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'Art. 8, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate.

Art. 14

Di ogni comunicato relativo allo svolgimento della scommessa sarà data legale notizia agli interessati, ad ogni effetto, mediante pubblicazione del Bollettino Ufficiale di cui all'Art. 10, e mediante affissione in apposito albo presso gli uffici del gestore.